

**COMUNICAZIONI ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN  
PROCEDURA SEMPLIFICATA  
ai sensi degli Art. 214- 216 del D.Lgs. 152/2006**

[Vai alla guida](#)

1 – Chi è interessato

2 - Definizioni

3 - Dove rivolgersi

4 - Normativa di riferimento

5 - Modulistica

6 - Oneri istruttori

7 – Istruzioni essenziali

## 1 - Chi è interessato

I gestori di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi limitatamente ai tipi, alle quantità di rifiuti e alle modalità di recupero definiti con il [D.M. 5 Febbraio 1998](#)

I gestori di impianti di recupero di rifiuti pericolosi limitatamente ai tipi, alle quantità di rifiuti e alle modalità di recupero con il [D.M. 12 giugno 2002, n. 161](#)

I gestori di impianti o attività che producono rifiuti non pericolosi e che intendono smaltirli nel luogo di produzione



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 2.1 - Definizioni

**rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

**rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della [parte Quarta del D. Lgs. 152/2006](#)

**rifiuto non pericoloso:** rifiuto non contemplato nell'elenco di cui sopra

**recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'[allegato C](#) alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

**autosmaltimento:** l'attività di smaltimento dei rifiuti effettuata nel luogo di produzione degli stessi



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 2.2 - Definizioni

**procedura semplificata:** deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del D. Lgs. 152/2006

**registro delle procedure semplificate:** apposito registro provinciale ove vengono iscritte le ditte che effettuano attività di recupero o autosmaltimento ai sensi degli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006

**modifica sostanziale:** di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana

**co-combustione:** utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR)

**impianto dedicato:** impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 2.3 - Definizioni

**impianto termico:** impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili

**raccolta finalizzata:** raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero

**quantità impiegabile:** la quantità massima annua di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento ammesso a procedura semplificata

**quantità di rifiuti messi in riserva:** quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'[allegato C](#) alla [parte Quarta del D. Lgs. 152/2006](#)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 3.1 - Dove rivolgersi

La domanda deve essere presentata al

### [SUAPE Territoriale](#)

Attività economiche e produttive di beni e servizi

### [Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio](#)

Attività non economiche, senza scopo di lucro, di tipo residenziale ecc. (enti pubblici, forze armate, onlus, istituti religiosi ecc.)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 3.2 - Dove rivolgersi

Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio  
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est - Servizio Acque e suolo  
Via Nanni n. 17/19 07026 Olbia  
PEC: [zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it](mailto:zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it)

**Dirigente:** Dott.ssa Carla Argia Canu  
Tel: 0789 557644 [a.canu@provincia.sassari.it](mailto:a.canu@provincia.sassari.it)

**Responsabile del Servizio:** Ing. Stefano Nocco  
Tel: 0789 557687 [s.nocco@provincia.sassari.it](mailto:s.nocco@provincia.sassari.it)

**Responsabile del Procedimento:** Ing. Massimiliano Caucci  
Tel: 0789 557631 [m.caucci@provincia.sassari.it](mailto:m.caucci@provincia.sassari.it)

**Responsabile del Procedimento:** Istr. Luigi Saltalamacchia  
Tel: 0789 557684 [l.saltalamacchia@provincia.sassari.it](mailto:l.saltalamacchia@provincia.sassari.it)

**Responsabile del Procedimento:** Dott.ssa Giuliana Loi  
Tel: 0789 557653 [g.loi@provincia.sassari.it](mailto:g.loi@provincia.sassari.it)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)



## 4 - Normativa

- [Art. 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006](#) (testo Unico dell'Ambiente)
- [D.M. 5.2.1998](#) *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*
- [D.M. n. 350 del 21.7.1998](#) *Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*
- [D.M. n. 161 del 12.2.2002](#) *Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*
- [D.P.R. 59/2013](#) *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*
- [Deliberazione R.A.S. n. 1/31 del 17.1.2014](#) *Linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 ss.mm.ii.*



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 5 – Modulistica

### Modulistica SUAPE

La modulistica del SUAPE è resa disponibile presso la [piattaforma SUAPE](#) ove si trovano indicazioni per la sua compilazione

E' tuttavia possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli aspetti di competenza

### Modulistica Provincia

La modulistica della Provincia è resa disponibile alla seguente [pagina](#)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 6 - Oneri di istruttoria

Per i diritti di iscrizione al *Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata*, è attivo il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.

Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti ambientali, esclusivamente con il sistema PagoPA (pagamento spontaneo) al seguente link <https://sassari.provincia.pluginpay.it/>

classe	recupero 1^ iscrizione o rinnovo €	autosmaltimento 1^ iscrizione o rinnovo €
≥ 200.000 t	774,69	1032,91
≥ 60.000 t e < 200.000 t	490,63	619,75
≥ 15.000 t e < 60.000 t	387,34	464,81
≥ 6.000 t e < 15.000 t	258,23	361,52
≥ 3.000 t e < 6.000 t	103,29	154,94
< 3.000 t	51,65	77,47



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.1 - Istruzioni essenziali

Si accede alla procedura semplificata quando si è in grado di rispettare la tipologia, le modalità di trattamento, i quantitativi, le attività di recupero e le condizioni stabilite dal D.M. 5.2.1998 per il recupero di rifiuti non pericolosi o dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi

Se le quantità dei rifiuti per i quali si richiede l'iscrizione superano quelle indicate dai D.M. sopra riportati o il codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) non è presente nei rispettivi elenchi allegati o le attività di recupero che si intendono svolgere differiscono da quelle indicate dai D.M. citati, occorre richiedere l'Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Il decreto che fissa i tipi e le quantità di rifiuti non pericolosi e le condizioni da rispettare nelle attività di autosmaltimento non è stato ancora approvato; si fa pertanto riferimento al D.M. 5.2.1998 seppure sia predisposto per il recupero

Restano sottoposte alla procedura ordinaria (art. 208 e segg.) le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.2 - Istruzioni essenziali

L'impianto deve essere realizzato in area urbanisticamente conforme all'attività industriale di recupero rifiuti che si intende eseguire e non deve essere ubicato in aree esondabili, instabili e alluvionabili, individuate nelle fasce A e B dal PAI Piano di Assetto Idrogeologico

A corredo della comunicazione occorre una relazione tecnica ove, oltre ad una descrizione dello stabilimento (capannone, area scoperta etc.), devono essere dichiarate le modalità effettive di gestione dei rifiuti per ogni singola tipologia e per ogni specifica operazione di recupero, nonché i sistemi adottati per garantire la tutela dell'ambiente (acqua, aria, suolo)



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

### 7.3 - Istruzioni essenziali

La relazione sarà redatta da un tecnico abilitato e competente alla progettazione di impianti industriali e i sistemi adottati dovranno corrispondere alle migliori tecniche disponibili (B.A.T. o M.T.D)

Il tecnico dovrà giustificare la potenzialità totale e specifica dell'impianto da calcolarsi in funzione dei macchinari, degli spazi e delle risorse umane impiegati. Sarà corredata dalle fotografie, anche su supporto informatico, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature nonché delle aree destinate al ricevimento dei rifiuti (messa in riserva, stoccaggio, trattamento e recupero). Deve, inoltre, essere allegare le schede tecniche dei macchinari.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere rese specificatamente per ogni tipologia di rifiuto e per ogni operazione di recupero che si intende effettuare.



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.4 - Istruzioni essenziali

Nel caso in cui il proponente possieda già tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività (es. strutture realizzate e agibili, autorizzazione allo scarico in fognatura, etc.), cioè nel caso di solo avvio dell'attività, la procedura SUAP è quella che prevede l'immediato avvio dell'intervento a zero giorni

Negli altri casi la DUA dovrà essere accompagnata dai moduli di attivazione degli altri endoprocedimenti necessari allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti e la procedura SUAP è quella mediante conferenza di servizi

Tra gli endoprocedimenti da attivarsi vi è sovente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il cui esito favorevole costituisce presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività di recupero/autosmaltimento



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.5 - Istruzioni essenziali

Nei casi in cui la DUA sia relativa alla realizzazione dell'impianto, la comunicazione di avvio dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, in quanto tale, dovrà essere presentata solo nel momento in cui sussisteranno le condizioni di effettivo avvio dell'attività. Qualora detta comunicazione sia presentata unitamente alla DUA per la realizzazione, la provincia rimanderà l'avvio del procedimento al momento in cui il gestore avrà concluso i lavori di realizzazione e sussisteranno le condizioni per l'avvio dell'attività



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)



## 7.6 - Istruzioni essenziali

Nel caso di attività produttive soggette a più autorizzazioni ambientali, in occasione della prima scadenza di una di queste, vi è l'obbligo di presentare richiesta di AUA (autorizzazione unica ambientale) ove confluiscono i diversi titoli autorizzativi, compresa la comunicazione di inizio attività di recupero o di autosmaltimento in procedura semplificata

L'AUA ha validità 15 anni

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui i titoli abilitativi richiesti ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale oppure si tratti di attività temporanee di durata non superiore a sei mesi

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 Marzo 2015 ha reintrodotta, per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale; quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti non pericolosi



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.7 - Istruzioni essenziali

Le operazioni di recupero e autosmaltimento possono essere immediatamente intraprese dopo la comunicazione di inizio attività per il tramite del SUAPE. La provincia iscrive la ditta in un apposito Registro entro 90 gg.

Se la provincia accerta il mancato rispetto di tipologia, quantitativi, attività e condizioni stabilite dai decreti di riferimento, dispone il divieto di inizio attività con provvedimento motivato; la provincia può disporre analogamente il divieto di prosecuzione dell'attività qualora detto accertamento avvenga in un momento successivo

Nel caso l'istanza sia presentata da soggetti pubblici o che svolgono un servizio pubblico o da altre attività non economiche, la comunicazione è presentata direttamente alla Provincia che entro 90 gg iscrive la ditta nel Registro delle procedure semplificate oppure vieta l'inizio attività



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)

## 7.8 - Istruzioni essenziali

L'iscrizione al Registro, nel caso l'impianto non si avvalga dell'AUA, ha validità di 5 anni

Il rinnovo va presentato almeno 90 giorni prima della scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Qualora l'impianto subisca una modifica sostanziale occorre darne tempestiva comunicazione e la provincia, fatte le opportune modifiche, aggiorna l'iscrizione

La ditta iscritta al Registro è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione di cui al D.M. n. 350 del 21 luglio 1998 i cui importi si trovano nella sezione [6 - Oneri](#); il diritto di iscrizione annuale deve essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione del versamento è inviata alla Provincia



[Torna all'indice](#)



[Pagina precedente](#)



[Pagina successiva](#)